

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Modifica del 18 settembre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 1973¹ sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 30

34 Protezione della salute dei membri dell'equipaggio degli aeromobili

341 Disposizioni generali

Art. 30 Campo d'applicazione e diritto applicabile

¹ Il presente numero (n. 34) disciplina la protezione della salute dei membri dell'equipaggio degli aeromobili delle imprese di trasporti aerei con sede in Svizzera, soggette all'obbligo di autorizzazione per il trasporto commerciale di persone o merci.

² Il presente numero attua la Direttiva 2000/79/CE nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

Art. 31 Informazione e istruzione

L'informazione e l'istruzione dei membri dell'equipaggio sono rette dall'articolo 5 dell'ordinanza 3 del 18 agosto 1993³ concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3).

¹ RS 748.01

² RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata al n. 1 dell'all. dell'Acc. e può essere consultata o richiesta all'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

³ RS 822.113

Art. 32 Consultazione

La consultazione dei membri dell'equipaggio o della loro rappresentanza in seno all'impresa è retta dall'articolo 6 OLL 3⁴.

Art. 33 Valutazione dello stato di salute

¹ Ogni membro dell'equipaggio ha diritto ad una valutazione gratuita dello stato di salute prima di prendere per la prima volta servizio presso l'impresa di trasporti aerei.

² I membri dell'equipaggio hanno diritto ad una valutazione gratuita del loro stato di salute, secondo l'articolo 4 numero 1 lettera a dell'allegato della Direttiva 2000/79/CE⁵, come segue:

- a. membri dell'equipaggio di volo: alle scadenze prescritte nel regolamento JAR-FCL-3⁶;
- b. altri membri dell'equipaggio:
 1. fino all'età di 41 anni: ogni 5 anni,
 2. dall'età di 42 anni fino al compimento di 50 anni: ogni 2 anni,
 3. dall'età di 51 anni: ogni anno.

³ Il diritto ad una valutazione annuale è accordato a coloro che hanno problemi di salute riconducibili all'attività aviatoria.

⁴ I costi della valutazione dello stato di salute sono a carico dell'impresa di trasporti aerei.

342 Protezione della salute durante la maternità

Art. 34 Applicabilità delle disposizioni di protezione durante la gravidanza

¹ Le donne incinte possono esigere misure di protezione speciali, non appena hanno informato l'impresa della gravidanza.

² Su richiesta dell'impresa devono presentare il certificato di un medico.

Art. 35 Occupazione durante la maternità

L'occupazione di donne incinte, puerpere e madri allattanti è retta dagli articoli 35 capoverso 1 e 35a capoversi 1–3 della legge del 13 marzo 1964⁷ sul lavoro.

⁴ RS **822.113**

⁵ La versione vincolante per la Svizzera è riportata al n. 1 dell'all. all'Acc. del 22 giu. 1999 e può essere consultata o richiesta all'UFAC (RS **0.748.127.192.68**).

⁶ Il regolamento JAR-FCL 3 non è pubblicato nella RU e non viene tradotto. Esso può essere consultato presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna (www.bazl.admin.ch), oppure ordinato dietro pagamento presso il servizio competente delle Joint Aviation Authorities.

⁷ RS **822.11**

Art. 36 Lavoro compensativo e sostituzione del salario

¹ Le donne incinte e le madri allattanti esonerate dal servizio di volo hanno diritto all'80 per cento del salario, nella misura in cui l'impresa di trasporti aerei non è in grado di offrire loro un lavoro equivalente a terra.

² Per le donne incinte e le madri allattanti che svolgono un lavoro compensativo a terra si applicano:

- a. la legge del 13 marzo 1964⁸ sul lavoro;
- b. l'ordinanza 1 del 10 maggio 2000⁹ concernente la legge sul lavoro;
- c. l'OLL 3¹⁰ concernente la legge sul lavoro;
- d. le prescrizioni emanate dal Dipartimento federale dell'economia in base all'articolo 62 capoverso 4 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro.

343 Membri dell'equipaggio con responsabilità familiari**Art. 37**

Per l'occupazione di membri dell'equipaggio con responsabilità familiari si applicano:

- a. l'articolo 36 capoverso 1 della legge del 13 marzo 1964¹¹ sul lavoro, nella misura in cui lo consente l'esercizio; e
- b. l'articolo 36 capoverso 3 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.

II

La presente modifica entra in vigore il 15 ottobre 2009.

18 settembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁸ RS 822.11

⁹ RS 822.111

¹⁰ RS 822.113

¹¹ RS 822.11

